

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA

DELIBERAZIONE N. 15 del 23/04/2024

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DEL PEF ELABORATO DA CO.S.R.A.B. AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO MTB – 2 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024.**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì VENTITRE del mese di APRILE alle ore 20,00 nella Sala delle adunanze. Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali in videoconferenza e in presenza.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	PASSUELLO Gian Matteo	X	
2	FINA Marcella	X	
3	FAVA Giovanni	X	
4	CARMINE MARINO Alessio	X	
5	UGHETTO Carla	X	
6	SOLIMENA Gilda	X	

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
7	PLATINI Massimo	X	
8	JUNGTON Margaret Jaci		X
9	FERLA Gian Eugenio		X
10	CILIESA Carolina	X	
11	PLACIDO Ivan		X
	totale	8	3

Assume la presidenza il sig. Passuello Gian Matteo nella sua qualità di Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Vantaggiato Dr. Piero Gaetano i consiglieri sono tutti presenti in aula il quale ha potuto identificare la presenza dei consiglieri tramite l'applicazione informatica utilizzata.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra evidenziato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra indicato;

- Visti i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00, n. 267
- A voti favorevoli unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) Di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi, che, viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo;
- 2) Di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al T.U.E.L. del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 8 astenuti nessuno, contrari nessuno espressi in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134, C. 4 DEL D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

PASSUELLO GIAN MATTEO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs

82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DEL PEF ELABORATO DA CO.S.R.A.B. AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO MTB – 2 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024.

- IL SINDACO

- AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Richiamati:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- le deliberazioni dell'ARERA:
 - n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano ~~de~~ essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
 - n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
 - n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
 - n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
 - n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

- n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF e la successiva deliberazione n. 459/2021, approvata con Determina n. 2/2021 nella quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima;

- n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" con la quale ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";

- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che l'art. 3, c. 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228 (D.L. Milleproroghe), convertito nella Legge 25/02/2022 n. 15, prevede che, a decorrere dal 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Tenuto conto che il CO.S.R.A.B. (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese) svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (E.T.C.) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che il Comune di Pray e il proprio gestore S.E.A.B. S.p.A. hanno trasmesso all'Ente Territorialmente Competente ognuno per la propria competenza i propri PEF

grezzi al fine di elaborare l'aggiornamento del PEF 2024-2025;

Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D. Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'9,50%;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (E.T.C.) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Richiamata la comunicazione del CO.S.R.A.B., prot. 0001126 del 23/03/2024, con la quale ci trasmettono l'aggiornamento biennale 2024-2025 relativo al nostro Comune (**Allegato A**);

Vista la Proposta di Deliberazione dell'Assemblea Consorziale del CO.S.R.A.B. n.2 dell'11/04/2024 avente ad oggetto "METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 3 AGOSTO 2023 389/2023/R/RIF."

Ritenuto pertanto di procedere alla predisposizione del piano tariffario 2024 sulla base dei costi validati relativamente al 2024 dall'Assemblea del CO.S.R.A.B. con la sopracitata Proposta di Deliberazione n.2 dell'11/04/2024;

Preso atto che il PEF TARI 2024 per il Comune di Pray, validato dall'Ente territorialmente

competente (CO.S.R.A.B.), è pari ad € 333.634,00 di cui € 275.653,00 per Costi Variabili ed € 57.981,00 per Costi Fissi;

Richiamate la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20/07/2020 con la quale il Comune di Pray ha optato per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del DL 18/2020 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019; la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2021 avente ad oggetto "Validazione Piano Economico Finanziario Tari ed approvazione tariffe anno 2021"; la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23/05/2022 avente ad oggetto "Validazione Piano Economico Finanziario Tari elaborato da CO.S.R.A.B. ai sensi del metodo tariffario MTR-2 periodo regolatorio 2022-2025 e tariffe Tari anno 2022" e la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 27/04/2023 avente ad oggetto: "Preso d'atto del PEF elaborato da CO.S.R.A.B. ai sensi del metodo tariffario MTR-2 – periodo regolatorio 2022-2025 e tariffe TARI anno 2023;

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard per l'anno 2024, come previsto dal comma 653, art. 1, della Legge 147/2013, ammontanti ad € 300.034,76 complessivi;

Constatato che l'incremento PEF 2024 sul PEF 2023 è pari ad € 7.916,00;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2024 da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone *"il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158"* (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi e che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato che la tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *“L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica”*;

Ritenuto di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 *“metodo normalizzato”* e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nel Piano Economico Finanziario – Comune di Pray (**Allegato B**), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Acquisito sulla proposta della presente Deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il parere del Revisore dei conti (**Allegato C**);

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento generale delle Entrate;

DELIBERA

1. di prendere atto:

a) dello schema di Piano Economico Finanziario TARI 2024 per un importo complessivo pari ad € 333.634,00 di cui € 275.653,00 per Costi Variabili ed € 57.981,00 per Costi Fissi validato dall'Ente territorialmente competente (CO.S.R.A.B.) e di farne proprio il contenuto;

2. di approvare le tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nel Piano Economico Finanziario – Comune di Pray **(Allegato B)**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire di emettere il Ruolo Tari 2024 con 2 rate aventi come scadenze il **30/06/2024** e il **16/12/2024** (se i problemi tecnici di applicazione delle componenti perequative UR1,a e UR2,a saranno risolti in tempi utili per la bollettazione);

4. di dare atto che con le tariffe approvate è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

5. di dare altresì atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2024;

6. di considerare che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Biella nella misura del 5% con Delibera di Presidente;

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

IL PROPONENTE

Passuello Gian Matteo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Tributi esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma **Vantaggiato Dr. Piero Gaetano**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _____ Firma: _____

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

(Passuello Gian Matteo)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. REG. PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pray, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pray, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pray, li

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa